



N. R.G. 2014/----

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 5527/2014 promossa da:

X

attore/i

CONTRO

Y

convenuto/i

Il Giudice dott. Anna Lisa Marconi,
(...)
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato che non risulta effettuata la comunicazione di cui all'art. 660, c.7, c.p.c.; ritenuto che la notificazione con modalità telematica presso l'indirizzo elettronico della società intimata risultante da pubblici elenchi non sia sussumibile nella nozione di "notifica a mani" e che solo in quest'ultimo caso la normativa di settore sopra richiamata esonera dalla comunicazione prevista dal suddetto articolo;

vista Cass. 2618/1995, secondo cui *"in tema di intimazione di licenza o sfratto l'adempimento previsto nell'ultimo comma dell'art. 660 cod. proc. civ., secondo il quale, se l'intimazione non è stata notificata a mani proprie l'ufficiale giudiziario deve spedire avviso all'intimato della effettuata notificazione a mezzo di lettera raccomandata ed allegare all'originale dell'atto la ricevuta di spedizione, mira ad assicurare, nella maggiore misura possibile, che il conduttore abbia effettiva conoscenza dell'intimazione rivoltagli, in considerazione degli effetti che nel procedimento per convalida derivano dalla mancata comparizione dell'intimato. Tale adempimento, essendo escluso nel solo caso di notifica a mani proprie dell'intimato, va compiuto pertanto in ogni altra ipotesi"* (conf. Cass. 11289/2004);

ritenuto, pertanto, necessario disporre la rinnovazione della notifica dell'atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida nei termini di legge;

PQM

rinvia all'udienza del 30.9.14 ore di rito, al fine di consentire la rinnovazione della notifica dell'atto di intimazione e contestuale citazione per la convalida nei termini di legge.

Il Giudice

Anna Lisa Marconi

23.07.2014

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy.*

